



Parchi naturali

Patrimonio



Grado di consolidamento

- Informazione preliminare
- Risultato intermedio
- Dato acquisito (per le singole misure, v. cap. 3)

Versione del 04.03.2020

La data si riferisce all'entrata in vigore delle ultime modifiche della scheda ai sensi della Legge sullo sviluppo territoriale. Complementi d'informazione sulla cronologia completa delle procedure relative alla scheda possono essere richiesti all'Ufficio del Piano direttore.

Istanze responsabili

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità

Istanze con compiti da svolgere

- i Comuni interessati (v. elenco al cap. 3)
- gli enti responsabili dei parchi

Obiettivi del Piano direttore

7, 1, 2, 3, 4, 8, 26

Schede correlate


PI, P4, P8, P9, P10


Cartografia

Carta di base e carta tematica Patrimonio

Tempi e mezzi

Il Programma d'attuazione - consultabile sul sito Internet, www.ti.ch/pd, oppure presso l'Ufficio del Piano direttore - informa sui tempi e sui mezzi.

 Sfondo bianco:
testo informativo

 Sfondo grigio:
testo vincolante



I. Situazione, problemi, sfide

Situazione e problemi

Gran parte dei Paesi europei dispone di strumenti adeguati per promuovere, attraverso la creazione di parchi naturali, uno sviluppo integrato e sostenibile in territori di particolare valore naturale e paesaggistico. La revisione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), sollecitata dai cantoni e da diversi attori che operano nel settore della protezione della natura e della politica regionale, completa la politica della Confederazione in materia di natura e paesaggio, creando un quadro giuridico adeguato all'istituzione di parchi d'importanza nazionale (l'unico esistente attualmente è quello di Zernezh) in conformità alla nomenclatura internazionale (IUCN). Le nuove disposizioni (Legge e Ordinanza) sono entrate in vigore il 1° dicembre 2007.

I principi generali della revisione della LPN relativi alla creazione di grandi aree protette sono i seguenti:

- i parchi d'importanza nazionale perseguono due finalità: da un lato la valorizzazione degli ambienti naturali e dei paesaggi degni di nota, d'altro lato lo sviluppo economico regionale, in conformità alle "Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero" e alla politica regionale;
- la politica dei parchi d'importanza nazionale non è imposta dalla Confederazione, ma rispetta i principi della libera iniziativa regionale e della sussidiarietà;
- la Confederazione sostiene esclusivamente i parchi istituiti su iniziativa regionale, appoggiati dalla popolazione locale ed inseriti in un programma cantonale.

Per le definizioni, si distinguono innanzitutto tre categorie di parchi di importanza nazionale:

- i *parchi nazionali*, costituiti da vasti territori a carattere essenzialmente naturale. Perseguono tre obiettivi principali: la protezione degli ecosistemi, i quali devono evolversi liberamente; l'offerta di spazi ricreativi e di possibilità educative alla popolazione; la promozione di ricerche scientifiche sulla fauna e sulla flora indigene nonché sui processi naturali;
- i *parchi naturali regionali*, che comprendono vasti territori rurali degni di nota e abitati dall'uomo. Contribuiscono concretamente allo sviluppo sostenibile, all'educazione ambientale, alla scoperta del patrimonio naturale e culturale, e alla promozione di tecnologie innovative e rispettose dell'ambiente;
- i *parchi naturali periurbani*, che comprendono territori naturali di piccole e medie dimensioni, in prossimità degli agglomerati. Permettono alla popolazione di entrare in contatto con la natura e di scoprire la dinamica degli ecosistemi.

Sul piano cantonale, la Legge sulla protezione della natura (vedi anche scheda P4) istituisce la categoria dei *parchi naturali* (art. 12, lett. d), che sono costituiti da un territorio caratterizzato da importanti contenuti naturali, favorevole alla promozione ricreativa e didattica, come pure a quella economica e sociale.

Per quanto riguarda i parchi nazionali, i due progetti promossi a livello cantonale sono stati rifiutati in votazione popolare e più precisamente il 27 novembre 2016 il Parc Adula e il 10 giugno 2018 il Parco del Locarnese.

L'attuazione dei parchi naturali di importanza cantonale da alcuni anni è promossa dal Cantone e si inserisce nelle opportunità rappresentate dalla nuova politica federale sui parchi naturali. Nel recente passato si è realizzato il Parco delle Gole della Breggia, si è conclusa la pianificazione del Parco della Valle della Motta e del Parco del Piano di Magadino, il cui concetto è definito nella scheda P12.

Di seguito si presentano altri progetti o iniziative di parchi naturali (la lista non è esaustiva):

- Parco del Camoghè: promosso dalla Regione Valli di Lugano. Il progetto non è ancora sufficientemente maturo e si colloca a livello di studio preliminare. Mira alla creazione di un *parco naturale regionale*;
- Monte Generoso: le disposizioni del relativo PUC, in fase di realizzazione, sono equiparabili per obiettivi e contenuti a quelle di un parco naturale. A medio termine dunque risulta opportuno valutare l'opportunità di adattare questo strumento in modo che l'area protetta possa essere esplicitamente identificata quale parco naturale di importanza cantonale.

Sfide

Il concetto di parco è evoluto e si è allargato rispetto alla definizione di qualche anno fa, che lo identificava con una riserva destinata all'uso didattico e scientifico (PD 90). Oggi si ritiene che un parco naturale ponga al centro dell'interesse la conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio culturale, come elementi di attrattiva a sostegno della promozione economico-sociale. Si tratta, in poche parole, di stabilire alleanze positive tra le esigenze di protezione e lo sviluppo sostenibile, in conformità alla situazione internazionale.

L'adesione di una collettività alla creazione di un parco può corrispondere, soprattutto nelle zone rurali, ad una progettualità economica regionale. I parchi possono diventare strumento di promozione economica e fattore di attrattiva turistica nel contesto della nuova politica regionale e costituiscono, pertanto, un concreto riferimento per le zone periferiche. Nel contempo i vincoli di tutela possono contribuire alla politica di completamento del sistema cantonale delle aree protette (v. scheda P4), come pure alla politica di valorizzazione del paesaggio (v. schede P1 e P2).

La politica dei parchi sostiene il progetto Città-Ticino sui piani della politica regionale, della protezione del patrimonio territoriale e della promozione turistica di tutto il Cantone. Essa dovrà garantire un quadro coerente dell'insieme dei parchi che concernono il territorio ticinese, siano essi di rilevanza nazionale o cantonale. Per questo, nel 2001, il Consiglio di Stato ha istituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale Parchi naturali con l'incarico di seguire i diversi progetti, fornire consulenza ai promotori e mantenere i contatti con la Confederazione.

2. Indirizzi

2.1 Creazione di parchi naturali

La creazione di parchi naturali esemplari va perseguita incoraggiando le collettività locali nell'ottica di dare concretezza all'idea di Città-Ticino espressa dal Modello territoriale (scheda R1). Vanno rispettate le condizioni riportate di seguito.

2.2 Parchi di importanza nazionale

- a. rispetto dei criteri fissati nelle normative federali;
- b. coerenza con le categorie di tutela fissate a livello internazionale.

2.3 Parchi in generale

- a. coesistenza equilibrata e sostenibile tra obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale, del patrimonio culturale e del paesaggio, e obiettivi di promozione economica e turistica;
- b. rispetto dell'autonomia decisionale di enti e associazioni locali;
- c. rispetto dei principi e delle procedure della pianificazione del territorio, sia per gli aspetti di incidenza territoriale, sia per quelli di partecipazione di tutta la popolazione;
- d. coerenza con la politica delle aree protette (v. scheda P4 e Legge cantonale sulla protezione della natura).

3. Misure

3.1 Elenco dei parchi naturali

Denominazione	Cant./ Naz.	Comuni	Cons.
Parco del Piano di Magadino	C	Bellinzona, Cadenazzo, Cugnasco, Gambarogno, Gerra Verzasca, Giubiasco, Gordola, Locarno, Sant'Antonino, Tenero-Contra	Da
Parco di Arcegno	C	Losone	Da
Parco del Monte di Caslano	C	Caslano	Da
Parco del Monte Generoso	C	Arognio, Breggia, Castel San Pietro, Melano, Mendrisio, Rovio	Da
Parco delle gole della Breggia	C	Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Morbio Inferiore	Da
Parco della valle della Motta	C	Coldrerio, Novazzano	Da
Parco del Penz	C	Chiasso	Da
Parco del Camoghé (progetto di parco naturale regionale)	N	Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Capriasca, Giubiasco, Isono, Lugano, Lumino, Mezzovico-Vira, Monteceneri, Ponte Capriasca, Sant'Antonino	Ip

Vedi cartina, allegato I.

4. Compiti

4.1 Livello cantonale

Il Cantone:

- a. elabora un concetto cantonale dei parchi naturali;
- b. coordina l'istituzione di parchi naturali (delimitazione, istituzione e funzionamento) con le altre attività che incidono sull'organizzazione del territorio della Confederazione, del Cantone, dei Comuni;
- c. coordina i contenuti e le procedure con i Cantoni e le Regioni confinanti;
- d. per il tramite del Gruppo di lavoro parchi naturali, esamina e seleziona i progetti di parchi naturali d'importanza nazionale;
- e. presenta alla Confederazione la domanda per l'istituzione di parchi naturali d'importanza nazionale e per il conferimento del label Parco;
- f. sottoscrive con la Confederazione gli accordi di prestazione per il finanziamento dei parchi naturali d'importanza nazionale;
- g. partecipa al finanziamento dei parchi naturali (costi di progettazione, istituzione e funzionamento).

4.2 Livello comunale

I Comuni:

- a. decidono la loro adesione all'istituzione di parchi naturali d'importanza nazionale;
- b. sono rappresentati nell'ente responsabile del parco d'importanza nazionale;
- c. partecipano al finanziamento dei parchi naturali d'importanza nazionale (costi di progettazione, istituzione e funzionamento);
- d. per quanto concerne i parchi naturali d'importanza cantonale, collaborano con il Cantone per la loro istituzione e gestione.

4.3 Altri

Gli enti responsabili dei parchi:

- a. promuovono e coordinano la progettazione, l'istituzione e il funzionamento dei parchi naturali di importanza nazionale;
- b. assicurano la partecipazione, l'informazione e la comunicazione degli enti regionali e locali, dei gruppi di interesse e della popolazione.

Altri:

Regioni, Enti/Proprietari privati, Partner scientifici, Gruppi di interesse, economia privata.

5. Documenti di riferimento e allegati

Norme legislative principali

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), 22.6.1979.

Legge sullo sviluppo territoriale (Lst), 21.6.2011.

Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst), 20.12.2011.

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), 1.7.1966.

Ordinanza federale sui parchi di importanza nazionale (OPar), 14.11.2007.

Legge cantonale sulla protezione della natura, 12.12.2001.

Documenti di riferimento

UFFICIO FEDERALE DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (UFPT): *Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero*, Berna, 1996.

IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura): *The IUCN Protected Area Management Categories*, Gland, 1994.

CONFEDERAZIONE SVIZZERA, *Commento all'Ordinanza federale sui parchi di importanza nazionale e direttive per la pianificazione, la creazione e la gestione dei parchi d'importanza nazionale (in fase di allestimento)*.

Link utili

www.iucn.org

www.bafu.admin.ch/parchi

www.parconazionale.ch

www.parcobreggia.ch

www.parcovalledellamotta.ch

Allegato I

Parchi naturali di importanza nazionale e cantonale

